

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 97/08/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Ricorso per l'annullamento/riforma della sentenza n. 70.11.09, pronunciata dalla Sezione II della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, depositata il 3 novembre 2009. Appellante: MAGIR Srl.

Parte Appellata ed appellante incidentale, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese

Con atto di appello depositato l'11 giugno 2010, parte appellante, interponeva appello alla sentenza n. 70.11.09, pronunciata il 4 novembre 2008 dalla Sezione II della C.T.P. di Varese, con cui il Consesso di prime cure rigettava il ricorso, promosso dalla parte qui appellante, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 117 2008 00038632 3S000, di importo complessivo pari ad € 43.423,21, con cui l'AdE aveva iscritto a ruolo le somme dovute in esito al mancato perfezionamento della fattispecie di definizione, agevolata di cui alla L. n. 2.89/2002 per irregolarità relative ai versamenti successivi al primo.

A giudizio del Consesso di prime cure il titolo esattivo de quo era da ritenersi legittimo e, ipso facto tale Giudice respingeva la richiesta della parte, in tale sede istante, di rideterminare l'entità delle sanzioni iscritte a ruolo, con applicazione della percentuale del 10% in luogo di quella del 30% comminata dal titolo impugnato..

Con atto di appello depositato l'11 giugno 2010, parte appellante affermava in primis di aver provveduto, il 12 giugno 2008 al pagamento del residuo importo del sopraccitato titolo esattivo.

Proseguiva adducendo i medesimi motivi di doglianza avanzati in prima istanza, nello specifico eccependo l'illegittimità delle sanzioni comminate nel ruolo soggiacente alla sopraccitata cartella di pagamento; a giudizio di parte appellante, l'iscrizione a ruolo delle somme de quibus avrebbero dovute essere precedute da avviso bonario, altresì recante la comminazione di sanzioni con aliquota del 10% ridotta ad 1/3 sugli importi dovuti, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 36-bis comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. Sulla base di tali motivazioni, invocava, in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di illegittimità delle sanzioni iscritte a ruolo, di cui al sopraccitato titolo esattivo, altresì instando per il rimborso dei maggiori importi versati a saldo del titolo de quo, con corresponsione degli interessi maturati e maturandi.

Con controdeduzioni depositate il 16 settembre 2010 si costituiva in giudizio parte appellata, eccependo la legittimità della sentenza di primo grado e la piena esaustività delle motivazioni addotte dal Consesso di prime cure.

Affermava altresì l'insussistenza di qualsiasi incertezza circa l'entità e la fondatezza degli importi iscritti a ruolo, scaturenti dal controllo automatizzato di cui ai sopraccitati articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.

Eccependo pertanto l'insussistenza delle adduzioni formulate da parte appellante, invocava il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

La Sezione giudicante così decide.

La vicenda in questione riguarda l'importo della sanzione che doveva essere applicata in caso di condono di cui alla legge n. 289/2002, in particolare per gli artt. 8 e 9.

La cartella, oggetto dell'attuale contendere, scaturita da irregolarità nei versamenti effettuati dalla società a seguito della presentazione della domanda di condono, con riferimento alla legge e agli articoli sopraccitati.

Il ruolo qui contestato, per la parte non sgravata, è stato pagato per complessivi € 34.551,03 e riporta l'importo della sanzione calcolata dall'ufficio nella misura del 30% anziché, come chiede la società, nella misura del 10%, con il rimborso del maggior importo pagato.

Tale richiesta veniva sollevata dalla società e avanti ai giudici di prima istanza rigettavano il ricorso, ipso facto la sentenza veniva a suo tempo impugnata.

La richiesta da parte dell'appellante consiste nel fatto che l'ufficio, nel caso di specie, ha omesso la notifica del c.d. avviso bonario, prima di emettere la cartella esattoriale con la quale chiedeva il pagamento di quanto dovuto dalla contribuente.

Ciò avrebbe consentito il pagamento delle sanzioni per l'omesso versamento delle imposte dovute, nella misura del 10%, vale a dire ridotte a 1/3 rispetto a quelle iscritte a ruolo, richiamando sia la norma dell'art. 6, comma 5 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) che l'art. 36 bis, comma 3 D.P.R. 600/73 e 54 bis; comma 3, D.P.R. 633/72.

A giudizio di questo Giudice, le richieste di parte appellante non possono che essere accolte perché, da un attento esame, della norma citata, quanto richiestoti è legittimo.

Infatti gli articoli di legge sopra citati prevedono che: "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ....l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente e per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali".

La norma dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73 trova applicazione nelle disposizioni dell'art. 2 del D. Lgs. 462/97 che testualmente recita: "1) Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73, e 54 bis del D.P.R. 633/72, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, e contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. 2) L'iscrizione a ruolo, non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'art. 19 del D. Lgs. 241 del 9 settembre 1997, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36 bis e 54 bis dei decreti presidenziali sopraccitati, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli interessi, sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Quindi, in presenza di un versamento omesso e insufficiente relativo ad imposte dovute in autoliquidazione a seguito di dichiarazione dei redditi od IVA, venga notificato il c.d. avviso bonario che consente al contribuente di regolarizzare il versamento del dovuto con la riduzione ad un terzo della sanzione prevista in caso di iscrizione a ruolo.

Le dichiarazioni da condono vengono qualificate "integrative" dalla stessa normativa di riferimento (L. 27 dicembre 2002 n. 289) la quale prevede all'art. 8 quanto segue: "Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate..." E all'art. 9 quanto segue: "1) I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano

una dichiarazione con le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 8..". Stando al dettato normativo di cui sopra, le dichiarazioni da condono sono "dichiarazioni integrative".

Il Collegio giudicante ritiene che alla luce delle disposizioni sopra richiamate, ed in particolar modo la norma dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73, coordinata con tutte le altre disposizioni, possa aver portata generale per tutte le dichiarazioni dei redditi e, pertanto, anche per quelle da condono che sono qualificate come "integrative" delle dichiarazioni stesse.

Conferma indiretta in tal senso, deriva anche dalla circolare AdE n. 36/E del 9 agosto 2005, ove, con riferimento alle istanze di definizione di cui all'art. 9 bis comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 al punto 5.1, viene previsto che: "Compete la riduzione ad un terzo della sanzione in caso di pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462".

E ancora: l'art. 6, comma 5 dello statuto del contribuente (legge 212/2000) dispone che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti, rilevanti della dichiarazione, l'AdE deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.... Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma".

Alla luce di quanto sopra, giustizia vuole che qualora l'avviso bonario non sia stato notificato al contribuente, la riduzione della sanzione può essere richiesta dopo la notifica della cartella di pagamento (tale riduzione, in caso di mancata notifica dell'avviso bonario, può venire applicata direttamente dal concessionario)

Tenuto conto di quanto espressamente evidenziato in parte narrativa della sentenza, questo Giudice accoglie le richieste avanzate da parte appellante circa la riduzione delle sanzioni, dal 30% al 10%.

Avendo la società già assolto il proprio debito, corrispondendo per intero il pagamento della cartella esattoriale, la stessa ha diritto al rimborso di quanto maggiormente pagato rispetto al dovuto. Alla stessa va riconosciuto il rimborso di € 4.767,33.=, oltre interessi, come per legge. Tenuto conto della peculiarità del caso, le spese di giudizio trovano totale compensazione fra le parti.

Il Collegio giudicante

**P.Q.M.**

accoglie l'appello della società e ordina il rimborso di € 4.767,33.= oltre interessi dalla domanda al saldo. Spese compensate.